

Date Printed: 02/05/2009

JTS Box Number: IFES_49
Tab Number: 15
Document Title: LAW ON POLITICAL RIGHTS (DIRITTI
POLITICI/DROIT POLITIQUES)
Document Date: 1988
Document Country: SWI
Document Language: ITA
IFES ID: EL00668



* 4 0 7 5 1 B 2 7 - 9 E 1 B - 4 4 E 7 - B D 2 E - 9 0 2 4 8 9 4 E C F 2 1 *

low/sw1/1988/008/ita



Diritti politici

-
- 161.1** Legge federale del 17 dicembre 1976
- 161.11** Ordinanza del 24 maggio 1978
- 161.12** Ordinanza del 25 gennaio 1982 sulla ripartizione dei seggi per il rinnovo del Consiglio nazionale
- 161.5** Legge federale del 19 dicembre 1975 sui diritti politici degli Svizzeri all'estero
- 161.51** Ordinanza del 25 agosto 1976
- Stato il 1° luglio 1988

68

del 17 dicembre 1976

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 43, 47, 66, 72 a 77, 89, 89^{bis}, 90, 106 e 120 a 123 della Costituzione federale ¹⁾;

visto il messaggio del Consiglio federale del 9 aprile 1975 ²⁾,

decreta:

Titolo primo: Diritto di voto e espressione del voto

Art. 1 Contenuto del diritto di voto

Il diritto di voto giusta l'articolo 74 della Costituzione federale ¹⁾ è il diritto di partecipare alle elezioni per il Consiglio nazionale e alle votazioni federali, di firmare i referendum e le iniziative popolari federali.

Art. 2 Esclusione dal diritto di voto

È escluso dal diritto di voto in materia federale l'interdetto per infermità o debolezza mentali ³⁾ (art. 369 CC ⁴⁾).

Art. 3 Domicilio politico

¹⁾ Il voto è esercitato nel domicilio politico, ossia nel Comune in cui abita ed è notificato l'avente diritto.

²⁾ Chiunque deposita, invece dell'atto d'origine, un altro documento di legittimazione (certificato di cittadinanza, certificato provvisorio ecc.) acquista il domicilio politico soltanto se prova di non essere iscritto nel catalogo elettorale del luogo in cui è depositato l'atto d'origine.

Art. 4 Catalogo elettorale

¹⁾ Gli aventi diritto di voto sono iscritti nel catalogo elettorale del loro domicilio politico. Iscrizioni e radiazioni sono fatte d'ufficio.

²⁾ Innanzi un'elezione o votazione, le iscrizioni sono fatte fino al quinto giorno precedente quello dell'elezione o votazione, se risulta che il giorno della votazione sono adempiute le condizioni di partecipazione.

³⁾ Il catalogo elettorale può essere consultato da ogni avente diritto di voto.

RU 1978 688

¹⁾ RS 101

²⁾ FF 1975 I 1313

³⁾ RU 1978 1400

⁴⁾ RS 210

Art. 5 Principi per l'espressione del voto

¹ Il voto è espresso mediante schede ufficiali.

² Le schede non prestampate devono essere riempite a mano. Le schede elettorali prestampate possono essere modificate soltanto a mano.

³ Il votante esprime personalmente il suo voto deponendo la scheda nell'urna.

⁴ Possono votare per corrispondenza in qualsiasi luogo del territorio svizzero:

a. i malati e gli infermi;

b. gli aventi diritto di voto impediti di recarsi alle urne per altre ragioni perentorie;

c. gli aventi diritto di voto che soggiornano fuori domicilio.

⁵ Se i Cantoni prevedono un voto per corrispondenza più esteso, questo vale parimente per le votazioni e elezioni federali.

⁶ Il voto per rappresentanza è ammesso se previsto dal diritto cantonale per le votazioni e elezioni cantonali.

⁷ Il segreto del voto dev'essere tutelato.

Art. 6 Voto degli invalidi

I Cantoni provvedono affinché possano votare anche coloro che, per invalidità o altri motivi, sono durevolmente incapaci di svolgere da sé le necessarie operazioni di voto.

Art. 7 Voto anticipato

¹ I Cantoni provvedono affinché il voto anticipato sia possibile in due almeno dei quattro giorni precedenti quello della votazione.

² Per il voto anticipato, il diritto cantonale prevede che ci si potrà recare a singole o a tutte le urne per un tempo determinato ovvero consegnare la scheda, in busta chiusa, a un pubblico ufficio.

³ Se i Cantoni prevedono un voto anticipato più esteso, questo vale parimente per le votazioni e elezioni federali.

⁴ I Cantoni emanano le disposizioni necessarie per lo spoglio di tutti i voti, la tutela del segreto del voto e l'impedimento di abusi. ¹⁾

Art. 8 Voto per corrispondenza

¹ I Cantoni provvedono per una procedura semplice del voto per corrispondenza. Essi emanano in particolare disposizioni per assicurare il controllo della legittimazione al voto, il segreto del voto e lo spoglio di tutti i voti e per impedire gli abusi.

² Il voto per corrispondenza è ammissibile il più presto tre settimane innanzi il giorno della votazione.

¹⁾ RU 1978 1552

Art. 9 Militari

I militari in servizio e le persone che prestano servizio nella protezione civile possono votare per corrispondenza anche in materia cantonale e comunale.

Titolo secondo: Votazioni**Art. 10 Organizzazione**

¹ Il Consiglio federale stabilisce il giorno della votazione.

² Ogni Cantone organizza la votazione sul suo territorio ed emana le necessarie disposizioni.

Art. 11 Testi in votazione e schede

¹ La Confederazione mette a disposizione dei Cantoni i testi in votazione e le schede.

² Ai testi è allegata una breve e oggettiva spiegazione del Consiglio federale, che tenga anche conto delle opinioni di importanti minoranze.

³ Gli aventi diritto di voto ricevono i testi e la spiegazione almeno tre settimane prima del giorno della votazione.

Art. 12 Schede nulle

¹ Sono nulle le schede che:

- a. non sono ufficiali;
- b. sono riempite non a mano;
- c. non fanno risultare chiaramente la volontà del votante;
- d. contengono espressioni ingiuriose o contrassegni manifesti;
- e. in caso di voto per corrispondenza, sono state consegnate a un ufficio postale estero.

² Sono riservati i motivi di invalidità e nullità giusta la procedura cantonale (busta, marca o bollo di controllo ecc.).

Art. 13 Determinazione del risultato

Le schede in bianco o nulle non contano per la determinazione del risultato.

Art. 14 Processo verbale

¹ Circa il risultato della votazione, in ciascun ufficio di voto è steso un processo verbale indicante il numero degli aventi diritto di voto, dei votanti, delle schede in bianco, nulle, valide, dei sì e dei no.

² Il processo verbale è trasmesso al governo cantonale, il quale compila i risultati provvisori di tutto il Cantone, li comunica senza indugio alla Cancelleria federale e li pubblica nel Foglio ufficiale cantonale.

² I Cantoni trasmettono i processi verbali, a richiesta anche le schede, alla Cancelleria federale entro dieci giorni dalla scadenza del termine di ricorso (art. 79 cpv. 3). Accertato l'esito della votazione, le schede sono distrutte.

Art. 15 Accertamento e pubblicazione del risultato

¹ Il Consiglio federale accerta vincolativamente il risultato della votazione.

² Il decreto d'accertamento è pubblicato nel *Foglio federale*.

³ Le modificazioni della Costituzione federale entrano in vigore accettate che siano dal popolo e dai Cantoni, semprechè il testo non disponga altrimenti.

Titolo terzo: Elezione del Consiglio nazionale

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 16 Ripartizione dei seggi tra i Cantoni

¹ Per la ripartizione dei seggi nel Consiglio nazionale è determinante l'esito dell'ultimo censimento della popolazione residente pubblicato ufficialmente.

² Il Consiglio federale stabilisce dopo ogni censimento della popolazione quanti seggi spettino ai singoli Cantoni e Semicantoni.

Art. 17 Metodo di ripartizione

I 200 seggi del Consiglio nazionale sono ripartiti tra i Cantoni e i Semicantoni nella maniera seguente:

- a. *Prima ripartizione:* L'ammontare della popolazione residente della Svizzera è diviso per 200; il risultato ottenuto, arrotondato al numero intero immediatamente superiore, è il quoziente determinante per la prima ripartizione. Ogni Cantone la cui popolazione sia inferiore al quoziente ottiene un seggio ma è escluso dalle ripartizioni successive.
- b. *Seconda ripartizione:* L'ammontare della popolazione residente dei Cantoni rimanenti è diviso per il numero dei seggi non ancora assegnati; il risultato ottenuto, arrotondato al numero intero immediatamente superiore, è il quoziente determinante per la seconda ripartizione. Ogni Cantone ottiene tanti seggi quante volte l'ammontare della sua popolazione contiene il nuovo quoziente.
- c. *Ripartizione completa:* I seggi restanti sono ripartiti tra i Cantoni che ottengono i resti maggiori. Se due o più Cantoni ottengono resti uguali, l'ultimo seggio è assegnato al Cantone che, dopo la divisione dell'ammontare della sua popolazione per il quoziente determinante per la prima ripartizione, ottiene il resto maggiore.

Art. 18 Incompatibilità

¹ I membri del Consiglio degli Stati, i magistrati nominati dall'Assemblea

federale e i funzionari federali non possono essere contemporaneamente membri del Consiglio nazionale (art. 77 Cost.¹⁾). Se eletti al Consiglio nazionale, dopo la nomina devono dichiarare per quale delle due cariche optano.

² I funzionari federali abbandonano le loro funzioni al più tardi quattro mesi dopo l'entrata nel Consiglio nazionale.

³ Queste norme s'applicano per analogia agli ecclesiastici (art. 75 Cost.).

Art. 19 Data dell'elezione

¹ Le elezioni per la rinnovazione ordinaria del Consiglio nazionale avvengono la penultima domenica di ottobre. Il governo cantonale indice per il termine più vicino possibile le elezioni suppletorie e complementari.

² Per la rinnovazione straordinaria a tenore dell'articolo 120 capoverso 2 della Costituzione federale¹⁾, la data è stabilita dal Consiglio federale.

Art. 20 Decisione per sorteggio

Gli eventuali sorteggi avvengono nel Cantone per ordine del governo cantonale, nella Confederazione per ordine del Consiglio federale.

Capitolo 2: Sistema proporzionale

Sezione 1: Candidatura

Art. 21 Presentazione delle proposte

¹ Le proposte di candidatura devono essere depositate presso il governo cantonale il più tardi il 48° giorno (settultimo lunedì) precedente quello dell'elezione.

² I Cantoni con almeno dodici seggi al Consiglio nazionale possono anticipare di due settimane al massimo il termine di deposito e gli altri termini della procedura di candidatura.

³ I Cantoni comunicano senza indugio alla Cancelleria federale le proposte di candidatura e ai candidati la proposta che li concerne.

Art. 22 Numero e designazione dei candidati

¹ Una proposta non può contenere un numero di nomi superiore a quello dei deputati da eleggere nel circondario e nessun nome più di due volte. Se la proposta contiene un numero di nomi maggiore, gli ultimi sono stralciati.

² Le proposte devono indicare: cognome e nome, anno di nascita, professione, indirizzo e luogo d'origine dei candidati.

¹⁾ RS 101

Art. 23 Denominazione della proposta

Ogni proposta deve recare una denominazione che la distingua dalle altre.

Art. 24 Firmatari

¹ Ogni proposta dev'essere firmata personalmente da almeno 50 elettori domiciliati nel circondario.

² Un elettore non può firmare più di una proposta. Non può ritirare la sua firma dopo il deposito della proposta.

Art. 25 Rappresentanti

¹ I firmatari della proposta devono designare un rappresentante e un suo sostituto. Se vi rinunciano, si riterrà rappresentante il primo firmatario e sostituto il secondo.

² Il rappresentante e, se questi è impedito, il suo sostituto hanno il diritto e il dovere di fare validamente in nome dei firmatari le dichiarazioni necessarie a togliere le difficoltà che potessero sorgere.

Art. 26 Consultazione delle proposte

Gli elettori del circondario possono prender visione delle proposte e dei nomi dei firmatari presso l'autorità competente.

Art. 27 Candidati su più proposte

¹ Il candidato il cui nome figura su più d'una proposta del medesimo circondario è senza indugio invitato dal governo cantonale a dichiarare entro il 44° giorno (settultimo venerdì) precedente quello dell'elezione per quale proposta egli opta.

² La Cancelleria federale procede nello stesso modo in confronto dei candidati il cui nome figura nelle proposte di più circondari.

³ Se non può essere ottenuta dal candidato una tale dichiarazione entro il termine fissato, il suo nome è stralciato da tutte le proposte.

Art. 28 Candidatura declinata

Ogni candidato può dichiarare per scritto al governo cantonale, entro il 44° giorno (settultimo venerdì) precedente quello dell'elezione, ch'egli declina la candidatura; in questo caso il suo nome è stralciato d'ufficio dalla proposta.

Art. 29 Rettificazioni; proposte di sostituzione

¹ Il governo cantonale esamina la proposta e assegna all'occorrenza al rappresentante dei firmatari un termine per rettificarla, per modificare denomi-

nazioni che si prestano a confusione e per sostituire i candidati stralciati d'ufficio.

² I candidati proposti per la sostituzione devono dichiarare per scritto che accettano la candidatura. Se manca questa dichiarazione, se il nome del nuovo candidato figura già in un'altra proposta o se questi è inleggibile, la proposta di sostituzione è stralciata. Se il rappresentante dei firmatari non dispone altrimenti, le proposte di sostituzione sono inserite in fine alla proposta di candidatura.

³ La proposta non rettificata in tempo utile è nulla. Se il difetto concerne soltanto un candidato, è stralciato unicamente il nome di costui.

⁴ Dopo il 41° giorno (sestultimo lunedì) precedente quello dell'elezione le proposte non possono più essere modificate.

Art. 30 Liste

¹ Le proposte di candidatura definitivamente stabilite prendono il nome di liste.

² Le liste sono munite di un numero progressivo.

Art. 31 Liste congiunte

¹ Due o più liste possono essere congiunte per dichiarazione concorde dei firmatari o dei loro rappresentanti entro il 41° giorno (sestultimo lunedì) precedente quello dell'elezione. All'interno di una congiunzione di liste sono ammesse anche sottocongiunzioni di liste.

² Congiunzioni e sottocongiunzioni devono essere indicate sulle liste.

Art. 32 Pubblicazione delle liste

Le liste, con la denominazione, il numero progressivo e l'indicazione delle congiunzioni e sottocongiunzioni, sono pubblicate il più presto possibile dal governo cantonale nel Foglio ufficiale del Cantone.

Art. 33 Allestimento e consegna delle schede

¹ Per tutte le liste, i Cantoni allestiscono schede in cui sono prestampate la denominazione, all'occorrenza l'indicazione della congiunzione e sottocongiunzione di liste, il numero progressivo e i dati personali dei candidati (per lo meno cognome, nome e domicilio), come anche schede non prestampate.

² I Cantoni provvedono affinché gli elettori ricevano un gioco completo di tutte le schede il più tardi dieci giorni prima di quello dell'elezione.

³ I firmatari possono ottenere al prezzo di costo presso le cancellerie di Stato cantonali schede prestampate suppletive.

Sezione 2: Operazioni elettorali e spoglio

Art. 34 Guida elettorale

Prima di ogni elezione, la Cancelleria federale allestisce una breve guida elettorale, da consegnare agli elettori insieme con le schede (art. 33 cpv. 2).

Art. 35 Riempimento della scheda

¹ L'elettore che usa una scheda non prestampata può iscriversi i nomi di candidati eleggibili e indicarvi la denominazione o il numero progressivo di una lista.

² L'elettore che usa una scheda prestampata può stralciare i nomi di candidati; può iscriversi nomi di candidati di altre liste (panachage). Può inoltre cancellare o sostituire i numeri progressivi e le denominazioni di lista.

³ Il nome di un candidato può essere ripetuto due volte sulla scheda (cumulo).

Art. 36 Suffragi dati a persone decedute

I suffragi dati a candidati deceduti dopo lo stabilimento definitivo delle liste (art. 29 cpv. 4) contano come voti personali.

Art. 37 Suffragi di complemento

¹ Se la scheda contiene un numero di suffragi validi inferiore al numero dei deputati da eleggere nel circondario, le linee lasciate in bianco valgono quali suffragi di complemento per la lista la cui denominazione o il cui numero progressivo è indicato sulla scheda. Mancando una tale denominazione o un tal numero progressivo od essendo indicata più d'una delle denominazioni o dei numeri progressivi depositati, le linee lasciate in bianco non contano (voti non emessi).

² Se nello stesso Cantone un partito ha depositato più liste regionali, i suffragi di complemento inerenti a schede recanti unicamente la denominazione di partito sono attribuiti alla lista della regione in cui queste schede furono votate.

³ I nomi non recati da nessuna lista del circondario sono stralciati. I suffragi loro dati sono tuttavia contati come suffragi di complemento se la scheda reca una denominazione di lista o un numero progressivo. Mancando una tale denominazione o un tal numero progressivo, questi suffragi non contano (voti non emessi).

⁴ Se vi è contraddizione tra la denominazione e il numero progressivo quella fa stato.

Art. 38 Schede e suffragi nulli

¹ Sono nulle le schede che:

- a. non contengono alcun nome di candidati del circondario;
- b. non sono ufficiali;
- c. sono riempite o modificate non a mano;
- d. contengono espressioni ingiuriose o contrassegni manifesti;
- e. in caso di voto per corrispondenza, sono state consegnate a un ufficio postale estero.

² Se il nome di un candidato figura più di due volte sulla scheda, i suffragi in soprannumero sono stralciati.

³ Se la scheda contiene più nomi di quanti sono i seggi da assegnare, gli ultimi sono stralciati.

Art. 39 Compilazione dei risultati

Dopo l'elezione, i Cantoni stabiliscono in base ai processi verbali degli uffici elettorali:

- a. il numero degli elettori e dei votanti;
- b. il numero delle schede valide, nulle e bianche;
- c. il numero dei suffragi raccolti dai singoli candidati di ogni lista (voti personali);
- d. il numero dei suffragi di complemento di ogni lista (art. 37);
- e. le somme dei voti personali e dei suffragi di complemento delle singole liste (voti di partito);
- f. per le liste congiunte il numero totale dei suffragi spettanti ad ogni gruppo;
- g. il numero dei voti non emessi.

Art. 40 Ripartizione dei mandati tra le liste

¹ Il numero dei suffragi validi (voti di partito) di tutte le liste è diviso per il numero dei mandati da assegnare aumentato di uno. Il risultato, arrotondato al numero intero immediatamente superiore, è il quoziente determinante per la ripartizione.

² Ad ogni lista sono assegnati tanti mandati quante volte il quoziente è contenuto nel totale dei suoi suffragi.

³ I mandati restanti sono ripartiti come segue: Il numero dei suffragi di ogni lista è diviso per quello dei mandati già assegnatili aumentato di uno. Alla lista che ottiene il maggior quoziente è assegnato un nuovo mandato. Questa operazione è ripetuta fino alla ripartizione di tutti i mandati.

Art. 41 Casi particolari

¹ Se nel caso previsto dall'articolo 40 capoverso 3 due o più liste ottengono il medesimo quoziente, il mandato è assegnato a quella che ha ottenuto il maggior resto nella ripartizione secondo l'articolo 40 capoverso 2.

² Se è eguale anche il numero dei voti di partito, il mandato è assegnato alla lista il cui candidato in competizione ha ottenuto il maggior numero di voti.

³ Se è uguale anche il numero dei voti personali, decide la sorte.

Art. 42 Ripartizione dei mandati fra liste congiunte

¹ Ogni gruppo di liste congiunte è, nella ripartizione dei mandati, trattato dapprima come lista unica.

² I mandati assegnati sono poscia ripartiti fra le singole liste corrispondentemente agli articoli 40 e 41.

Art. 43 Proclamazione degli eletti e ordine di subentro

¹ Fra i candidati di una stessa lista sono eletti, nei limiti dei mandati ricevuti, coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

² I candidati non eletti subentreranno nell'ordine dei voti ottenuti.

³ In caso di parità di voti, decide la sorte.

Art. 44 Mandati in soprannumero

Se a una lista è assegnato un numero di mandati superiore a quello dei suoi candidati, per i mandati in soprannumero si procede a un'elezione complementare giusta l'articolo 56.

Art. 45 Elezione tacita

¹ Se il numero dei candidati di tutte le liste non supera quello dei seggi da assegnare, tutti i candidati sono proclamati eletti dal governo cantonale.

² Se il numero dei candidati di tutte le liste non raggiunge quello dei seggi da assegnare, per i seggi restanti si procede a un'elezione complementare giusta l'articolo 56.

Art. 46 Elezione senza liste

¹ Se non è stata depositata alcuna lista, si può votare per qualsiasi persona eleggibile. Sono elette le persone che ottengono il maggior numero di voti.

² Se la scheda contiene più nomi di quanti sono i seggi da assegnare, gli ultimi sono stralciati:

³ Per altro s'applicano per analogia le disposizioni determinanti per il circondario ad elezione uninominale.

Capitolo 3: Sistema maggioritario

Art. 47 Procedura

Nei circondari in cui si elegge un solo deputato, si può votare per qualsiasi persona eleggibile. È eletta la persona che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, decide la sorte.

Art. 48 Scheda

I Cantoni consegnano la scheda agli elettori il più tardi dieci giorni prima di quello dell'elezione.

Art. 49 Schede nulle

Sono nulle le schede che:

- a. contengono nomi di diverse persone;
- b. non sono ufficiali;
- c. sono riempite non a mano;
- d. contengono espressioni ingiuriose o contrassegni manifesti;
- e. in caso di voto per corrispondenza, sono state consegnate a un ufficio postale estero.

Art. 50 Spoglio

Nello spoglio non è tenuto conto delle schede bianche e nulle.

Art. 51 Elezioni suppletorie

Gli articoli 47 a 50 s'applicano anche alle elezioni suppletorie.

Capitolo 4: Pubblicazione dei risultati e verifica dei poteri**Art. 52** Avviso d'elezione; pubblicazione dei risultati

¹ Dopo lo spoglio, il governo cantonale annuncia per scritto e senza indugio agli eletti l'avvenuta elezione e comunica i loro nomi al Consiglio federale.

² Il governo cantonale pubblica nel Foglio ufficiale del Cantone i risultati concernenti tutti i candidati e vi menziona la possibilità di ricorso.

³ I risultati delle elezioni per la rinnovazione integrale, delle elezioni suppletorie e di quelle complementari sono pubblicati nel Foglio federale. ¹⁾

Art. 53 Verificazione dei poteri

¹ Nella seduta costitutiva dopo l'elezione del Consiglio nazionale dev'essere dapprima accertata la validità delle nomine. Il Consiglio nazionale disciplina la procedura nel suo regolamento.

² In siffatte deliberazioni, eccetto quelle che li concernono personalmente, prendono posto e votano coloro che sono muniti di un'attestazione di nomina rilasciata dal governo cantonale.

³ In caso di subentro o di elezioni complementari, i nuovi eletti possono partecipare alle deliberazioni soltanto dopo che sia dichiarata valida la loro nomina.

¹⁾ Introdotto dall'art. 17 n. I della LF del 21 mar. 1986 sulle pubblicazioni ufficiali, in vigore dal 15 mag. 1987 (RS 170.512).

Capitolo 5: Modificazioni durante il periodo di nomina

Art. 54 Dimissioni

Le dimissioni dalla carica di consigliere nazionale devono essere comunicate per scritto al presidente del Consiglio nazionale.

Art. 55 Subentro

¹ Se un consigliere nazionale lascia la carica prima della scadenza del periodo di nomina, il governo cantonale proclama eletto il primo subentrante della stessa lista.

² Il subentrante che non può o non vuole accettare il mandato è surrogato da quello seguente.

Art. 56 Elezione complementare

¹ Se un seggio divenuto vacante non può essere assegnato mediante subentro, i firmatari della lista cui apparteneva il deputato da sostituire hanno il diritto di presentare una proposta di candidatura. È richiesto il consenso di almeno 30 firmatari della lista.

² Quando la proposta sia stata definitivamente stabilita (art. 22 e 29), il candidato proposto dai firmatari autorizzati a firmare è proclamato eletto dal governo cantonale senza votazione, giusta gli articoli 45 e 46.

³ Se i firmatari della lista primitiva non fanno uso del diritto di proposta, si procede a un'elezione popolare. Se devono essere assegnati più seggi, s'applicano le disposizioni sul sistema proporzionale, altrimenti quelle sul sistema maggioritario.

Art. 57 Fine del periodo di nomina

Il periodo di nomina del Consiglio nazionale spira, nell'anno della rinnovazione integrale, il giorno precedente la seduta costitutiva del nuovo Consiglio.

Titolo quarto: Referendum

Capitolo 1: Referendum obbligatorio

Art. 58 Pubblicazione

Gli atti legislativi sottostanti al referendum obbligatorio sono pubblicati accettati che siano dall'Assemblea federale. Il Consiglio federale indice la votazione.

Capitolo 2: Referendum facoltativo

Art. 59 Termine

Per gli atti legislativi sottostanti al referendum facoltativo, il termine di referendum è di 90 giorni dalla pubblicazione ufficiale.

Art. 60 Lista delle firme

La lista delle firme (foglio, pagina, cartolina) per una domanda di referendum deve contenere le seguenti indicazioni:

- a. il Cantone e il Comune politico in cui il firmatario ha diritto di voto;
- b. l'atto legislativo, con la data della decisione dell'Assemblea federale;
- c. la punibilità di chiunque alteri il risultato della raccolta delle firme (art. 282 CP ¹⁾).

Art. 61 Firma

¹ L'avente diritto di voto deve scrivere a mano e in modo leggibile il proprio nome sulla lista.

² Deve dare tutte le altre indicazioni necessarie all'accertamento della sua identità, come prenomi, anno di nascita e indirizzo.

³ Può firmare una volta sola la stessa domanda di referendum.

Art. 62 Attestazione del diritto di voto

¹ Le liste, prima della scadenza del termine di referendum, devono essere tempestivamente inviate al servizio competente, secondo il diritto cantonale, per l'attestazione del diritto di voto.

² Il servizio attesta che i firmatari hanno diritto di voto in materia federale nel Comune indicato sulla lista e, senza indugio, rinvia le liste ai mittenti.

³ L'attestazione deve indicare in lettere o in cifre il numero delle firme attestate; dev'essere datata e provvista della firma autografa del funzionario attestatore e menzionare, con un bollo o una scritta, la qualità ufficiale di costui.

⁴ Il diritto di voto dei firmatari può essere attestato collettivamente per più liste.

Art. 63 Diniego dell'attestazione

¹ L'attestazione del diritto di voto è negata se non sono adempiute le condizioni di cui all'articolo 61.

² Se un avente diritto di voto ha firmato più volte, è attestata una sola firma.

³ Il motivo del diniego dev'essere indicato sulla lista delle firme.

¹⁾ RS 311.0

Art. 64 Deposito

¹ La domanda di referendum dev'essere depositata presso la Cancelleria federale entro il termine di referendum.

² Le liste depositate non sono restituite nè possono essere esaminate.

Art. 65 Rettificazione dell'attestazione

¹ La Cancelleria federale fa rettificare l'attestazione difettosa dall'ufficio competente secondo il diritto cantonale, semprechè ne dipenda la riuscita del referendum.

² La rettificazione può avvenire anche decorso il termine di referendum.

Art. 66 Riuscita

¹ Decorso il termine di referendum, la Cancelleria federale accerta se il referendum ha raccolto il numero prescritto di firme valide e all'occorrenza lo dichiara riuscito.

² Sono nulle:

- a. le firme su liste che non adempiono i requisiti di cui agli articoli 60 o 62;
- b. le firme di coloro il cui diritto di voto non è stato attestato o lo è stato invalidamente o a torto;
- c. le firme su liste depositate scaduto il termine di referendum.

La Cancelleria federale pubblica nel *Foglio federale* la decisione di riuscita, indicando per Cantone il numero delle firme valide e nulle.

i

Art. 67 Inammissibilità del ritiro

Un referendum non può essere ritirato.

Titolo quinto: Iniziativa popolare**Art. 68** Lista delle firme

La lista delle firme (foglio, pagina, cartolina) per un'iniziativa popolare deve contenere le seguenti indicazioni:

- a. il Cantone e il Comune politico in cui il firmatario ha diritto di voto;
- b. il testo dell'iniziativa e la data di pubblicazione nel *Foglio federale*;
- c. una clausola di ritiro incondizionata;
- d. la punibilità di chiunque alteri il risultato della raccolta delle firme (art. 282 CP ¹⁾);
- e. il nome e l'indirizzo di almeno sette promotori (comitato d'iniziativa).

¹⁾ RS 311.0

Art. 69 Esame preliminare

¹ Prima della raccolta delle firme, la Cancelleria federale accerta con una decisione se la lista corrisponde alle esigenze formali della legge.

² Se il titolo dell'iniziativa è manifestamente fallace, contiene elementi di pubblicità commerciale o personale o si presta a confusione, la Cancelleria federale lo modifica.

³ La Cancelleria federale esamina la concordanza linguistica dei testi e procede alle eventuali traduzioni.

⁴ Titolo e testo dell'iniziativa sono pubblicati nel *Foglio federale*.

Art. 70 Disposizioni complete

Le disposizioni inerenti alla firma (art. 61), all'attestazione del diritto di voto (art. 62), al diniego dell'attestazione (art. 63) e alla rettificazione dell'attestazione (art. 65) in materia di referendum s'applicano per analogia anche all'iniziativa popolare.

Art. 71 Deposito

¹ Le liste delle firme per un'iniziativa popolare devono essere depositate in blocco presso la Cancelleria federale, il più tardi diciotto mesi dopo la pubblicazione del testo dell'iniziativa nel *Foglio federale*.

² Le liste depositate non sono restituite né possono essere esaminate.

Art. 72 Riuscita

¹ La Cancelleria federale accerta se l'iniziativa popolare ha raccolto il numero prescritto di firme valide e all'occorrenza la dichiara riuscita.

² Sono nulle:

- a. le firme su liste che non adempiono i requisiti di cui agli articoli 62, 68 o 71;
- b. le firme di coloro il cui diritto di voto non è stato attestato o lo è stato invalidamente o a torto.

³ La Cancelleria federale pubblica nel *Foglio federale* la decisione di riuscita indicando per Cantone il numero delle firme valide e nulle.

Art. 73 Ritiro

¹ Ogni iniziativa popolare può essere ritirata dalla maggioranza del comitato d'iniziativa.

² Il ritiro è ammesso fin tanto che il Consiglio federale non abbia stabilito la votazione popolare. L'iniziativa che riveste la forma di proposta generale non può più essere ritirata approvata che sia dall'Assemblea federale.

Art. 74 Trattazione

Quanto alla trattazione di un'iniziativa popolare da parte del Consiglio federale e dell'Assemblea federale e ai relativi termini s'applicano gli articoli 26, 27 e 29 della legge sui rapporti fra i Consigli ¹⁾.

Art. 75 Unità materiale e formale

¹ L'iniziativa popolare che non rispetti l'unità materiale (art. 121 cpv. 3 Cost. ²⁾) o l'unità formale (art. 121 cpv. 4 Cost.) è dichiarata nulla dall'Assemblea federale.

² L'unità materiale è rispettata se le singole parti dell'iniziativa sono intrinsecamente connesse.

³ L'unità formale è rispettata se l'iniziativa riveste esclusivamente la forma di proposta generale o di progetto già elaborato.

Art. 76 Votazione sull'iniziativa e sul controprogetto

¹ Se l'Assemblea federale decreta un controprogetto (art. 27 cpv. 3 della legge sui rapporti fra i Consigli ¹⁾), ai cittadini votanti sono poste sulla stessa scheda le seguenti domande:

Volete accettare l'iniziativa popolare?

oppure

Volete accettare il controprogetto dell'Assemblea federale?

² Sono valide le schede che recano la risposta sì o no soltanto per una domanda e quelle contenenti una risposta negativa per ambedue.

³ Sono nulle le schede contenenti una risposta affermativa alle due domande.

⁴ Una modificazione costituzionale è accettata se approvata da più della metà dei cittadini che hanno votato validamente e dalla maggioranza dei Cantoni.

Titolo sesto: Rimedi di diritto**Art. 77 Ricorsi**

¹ Il ricorso al governo cantonale è ammissibile per:

- violazione del diritto di voto a tenore degli articoli 2 a 4, 5 capoversi 4 a 6, 62 e 63 (ricorso sul diritto di voto);
- irregolarità nella preparazione e esecuzione delle votazioni (ricorso sulla votazione);
- irregolarità nella preparazione e esecuzione delle elezioni al Consiglio nazionale (ricorso sull'elezione).

² Il ricorso dev'essere presentato entro tre giorni dalla scoperta del motivo di

¹⁾ RS 171.11

²⁾ RS 101

impugnazione ma il più tardi il 3° giorno dopo la pubblicazione dei risultati nel Foglio ufficiale cantonale.

Art. 78 Motivazione

¹ Il ricorso dev'essere motivato con una breve esposizione dei fatti.

Dev'essere reso verosimile che il genere e l'entità delle irregolarità contestate erano in grado di influire essenzialmente sull'esito della votazione o dell'elezione.

Art. 79 Decisioni su ricorso e altre disposizioni

¹ Il governo cantonale decide entro dieci giorni dalla presentazione del ricorso.

² Se, su ricorso o d'ufficio, accerta irregolarità, prende le necessarie disposizioni, se possibile prima della chiusura della procedura d'elezione o votazione.

³ Il governo cantonale notifica le decisioni su ricorso e le altre disposizioni giusta gli articoli 34 a 38 e 61 capoverso 2 della legge federale sulla procedura amministrativa ¹⁾ e le comunica anche alla Cancelleria federale.

Art. 80 Ricorso di diritto amministrativo

¹ Le decisioni concernenti i ricorsi sul diritto di voto (art. 77 cpv. 1 lett. a) possono essere impugunate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale entro cinque giorni dalla notificazione.

² Possono essere inoltre impugunate con ricorso di diritto amministrativo le decisioni della Cancelleria federale inerenti alla riuscita di un'iniziativa popolare o di un referendum.

³ I membri del comitato d'iniziativa possono impugnare con ricorso di diritto amministrativo anche le decisioni della Cancelleria federale inerenti alla validità formale della lista di firme (art. 69 cpv. 1) e al titolo dell'iniziativa (art. 69 cpv. 2).

⁴ La Cancelleria federale è legittimata a ricorrere giusta l'articolo 103 lettera b della legge federale sull'organizzazione giudiziaria ²⁾.

Art. 81 Ricorso al Consiglio federale

Le decisioni del governo cantonale concernenti i ricorsi sulle votazioni (art. 77 cpv. 1 lett. b) possono essere impugunate presso il Consiglio federale entro cinque giorni dalla notificazione. Il Consiglio federale ne decide quando accerta l'esito della votazione (art. 15 cpv. 1).

¹⁾ RS 172.021

²⁾ RS 173.110

Art. 82 Ricorso al Consiglio nazionale

Le decisioni del governo cantonale concernenti i ricorsi sulle elezioni (art. 77 cpv. 1 lett. c) possono essere impugnate presso il Consiglio nazionale entro cinque giorni dalla notificazione. Il Consiglio nazionale ne decide quando accerta la validità delle nomine (art. 53 cpv. 1).

Titolo settimo: Disposizioni comuni**Art. 83** Diritto cantonale

In quanto la presente legge e i disposti federali esecutivi non contengano pertinenti disposizioni, s'applica il diritto cantonale. È riservata la legge federale sull'organizzazione giudiziaria ¹⁾.

Art. 84 Impiego di ausilii tecnici

Il Consiglio federale può autorizzare i governi cantionali ad emanare disposizioni deroganti alla presente legge per accertare con mezzi tecnici i risultati delle elezioni e votazioni.

Art. 85 Termini

In quanto la presente legge non disponga altrimenti, al computo dei termini s'applicano gli articoli 20 e seguenti della legge federale sulla procedura amministrativa ²⁾ e gli articoli 32 e seguenti della legge federale sull'organizzazione giudiziaria ¹⁾.

Art. 86 Gratuità delle operazioni ufficiali

Per le operazioni ufficiali in base alla presente legge non si possono riscuotere emolumenti. In caso di ricorso temerario o contrario alla buona fede, le spese possono essere addossate al ricorrente.

Art. 87 Rilevazioni statistiche

¹⁾ Il Consiglio federale può ordinare rilevazioni statistiche sulle elezioni al Consiglio nazionale e sulle votazioni.

²⁾ Udito il competente governo cantonale, può prevedere che in determinati Comuni il voto sia espresso separatamente in funzione del sesso e del gruppo d'età.

³⁾ Il segreto del voto non dev'essere pregiudicato.

¹⁾ RS 173.110

²⁾ RS 172.021

Titolo ottavo: Disposizioni finali**Capitolo 1: Modificazioni e abrogazioni****Art. 88** Modificazione di leggi federali

1. Il *Codice penale svizzero* ¹⁾ è modificato come segue:

Art. 282^{bis}

... ²⁾

2. La *legge sui rapporti fra i Consigli* ³⁾ è modificata come segue:

Art. 22

Abrogato

Art. 23

... ⁴⁾

Art. 26 cpv. 1

... ⁴⁾

Art. 27 cpv. 1

... ⁴⁾

Art. 28 cpv. 1

... ⁴⁾

Art. 29 cpv. 2 e 3 ⁵⁾

Abrogati

Art. 29 cpv. 4 ⁵⁾

...

Art. 30

... ⁴⁾

Art. 67 cpv. 2 e 3 ⁶⁾

...

¹⁾ RS 311.0

²⁾ Testo inserito nel CP.

³⁾ RS 171.11

⁴⁾ Testo inserito nella L menzionata.

⁵⁾ L'art. 29 ha ora un nuovo testo.

⁶⁾ L'art. 67 è abrogato.

3. La legge federale sull'organizzazione giudiziaria ¹⁾ è modificata come segue:

Art. 100 lett. p ²⁾

... ³⁾

Art. 106 cpv. 1

... ³⁾

4. La legge federale sulla procedura penale ⁴⁾ è modificata come segue:

Art. 4 cpv. 1, 5 e 6

... ³⁾

Art. 5

Abrogato

5. La legge federale del 12 marzo 1948 ⁵⁾ concernente il carattere obbligatorio della Collezione sistematica delle leggi e ordinanze dal 1848 al 1947 e la nuova serie della Raccolta delle leggi federali è modificata come segue:

Art. 4 lett. a

...

Art. 89 Abrogazione di leggi federali

Sono abrogate:

- a. la legge federale del 19 luglio 1872 ⁶⁾ sulle elezioni e votazioni federali;
- b. la legge federale del 17 giugno 1874 ⁷⁾ concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali;
- c. la legge federale del 23 marzo 1962 ⁸⁾ sul modo di procedere per la domanda d'iniziativa popolare concernente la revisione della Costituzione federale (legge sulle iniziative popolari);
- d. la legge federale del 25 giugno 1965 ⁹⁾ che istituisce delle agevolzze in materia di votazioni ed elezioni federali;
- e. la legge federale dell'8 marzo 1963 ¹⁰⁾ per la ripartizione dei deputati al Consiglio nazionale tra i Cantoni;

¹⁾ RS 173.110

²⁾ RU 1978 1384

³⁾ Testo inserito nella L. menzionata.

⁴⁾ RS 312.0

⁵⁾ [RU 1949 II 1557, 1967 17 art. 4 cpv. 2; RS 172.010 art. 72 lett. I. RS 170.512 art. 16 n. 1]

⁶⁾ [CS I 153; RU 1952 69, 1966 867 art. 9, 1971 1361]

⁷⁾ [CS I 168; RU 1962 848 art. 11 cpv. 3]

⁸⁾ [RU 1962 848]

⁹⁾ [RU 1966 867]

¹⁰⁾ [RU 1963 435]

f. la legge federale del 14 febbraio 1919 ¹⁾ circa l'elezione del Consiglio nazionale.

Capitolo 2: Diritto transitorio, esecuzione e entrata in vigore

Art. 90 Diritto transitorio

¹ La presente legge non s'applica ai fatti e ai ricorsi riferentisi ad elezioni e votazioni antecedenti alla sua entrata in vigore. Lo stesso vale per i referendum e le iniziative popolari precedentemente depositati. In questi casi resta determinante il diritto previgente.

² Decorsi 18 mesi dall'entrata in vigore saranno accolte soltanto le liste di firme conformi alle disposizioni della presente legge.

³ L'iniziativa concernente la garanzia della libertà di stampa, depositata dal Partito socialista svizzero il 31 maggio 1935, è tolta di ruolo d'intesa con i promotori.

⁴ Il Consiglio federale, per il rinnovamento totale del Consiglio nazionale nel 1979, stabilisce la ripartizione dei seggi dopo la fondazione del Canton Giura (deroga all'art. 16 cpv. 2). ²⁾

Art. 91 Esecuzione

¹ Il Consiglio federale emana le disposizioni esecutive.

² Le disposizioni cantonali esecutive richiedono, per essere valide, l'approvazione del Consiglio federale. Esse devono essere emanate entro 18 mesi dall'accettazione della presente legge da parte dell'Assemblea federale.

Art. 92 Referendum e entrata in vigore

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore: 1° luglio 1978 ³⁾

¹⁾ [CS I 174; RU 1975 601]

²⁾ Introdotto dal n. III della LF del 9 mar. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 1694 1695; FF 1977 III 829).

³⁾ DCF del 24 mag. 1978 (RU 1978 711).

del 24 maggio 1978

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 91 capoverso 1 della legge federale del 17 dicembre 1976¹⁾
sui diritti politici (detta qui di seguito «legge»),

ordina:

Sezione 1: Diritto di voto e espressione del voto

Art. 1 Domicilio politico

Possono avere un domicilio politico che non corrisponde a quello del diritto civile, in particolare:

- a. i tutelati;
- b. i dimoranti infrasettimanali, segnatamente gli studenti;
- c. le donne coniugate che, senza disposizione giudiziale, vivono separate dal marito.

Art. 2 Voto per corrispondenza e voto anticipato

I voti per corrispondenza o quelli anticipati contano soltanto se il votante è iscritto nel catalogo elettorale il giorno della votazione.

Sezione 2: Votazioni

Art. 3 Preparazione

¹ La Cancelleria federale prende, conformemente alle prescrizioni legali, i provvedimenti necessari per lo svolgimento della votazione.

² Elabora, di concerto con il dipartimento competente, le spiegazioni destinate ai votanti e le sottopone, per decisione, al Consiglio federale.

Art. 4 Processo verbale

¹ Il processo verbale dev'essere conforme allo schema di cui all'allegato 1a (caso normale) o 1b (iniziativa con controprogetto).

² I Cantoni possono ottenere i moduli al prezzo di costo dalla Cancelleria federale.

RU 1978 712

¹⁾ RS 161.1

³ La Cancelleria federale determina quando i processi verbali devono essere distrutti.

Art. 5 Comunicazione del risultato cantonale provvisorio

¹ Il Governo cantonale incarica i servizi ufficiali competenti secondo il diritto cantonale (autorità del comune, del circondario o del distretto) di comunicare immediatamente, per telefono o telegrafo, il risultato della votazione al servizio centrale del Cantone.

² Il servizio centrale del Cantone comunica, entro le 18.00, il risultato cantonale provvisorio della votazione alla Cancelleria federale, per telefax, telescrivente o, se necessario, per telefono. ¹⁾

³ ... ²⁾

⁴ La comunicazione del risultato della votazione comprende:

- a. il numero dei sì e dei no;
- b. la partecipazione cantonale alla votazione in per cento;
- c. nel caso d'iniziativa con controprogetto, in più il numero dei voti iscritti nella finca «senza risposta» del processo verbale.

Art. 6 Pubblicazione del risultato cantonale

Il Governo cantonale pubblica immediatamente nel foglio ufficiale cantonale il contenuto del processo verbale della votazione, senza qualsiasi osservazione o decisione. Indica le possibilità di ricorso secondo l'articolo 77 della legge.

Sezione 3: Elezione del Consiglio nazionale

Art. 7 Ufficio elettorale del Cantone

Il Governo cantonale emana le disposizioni necessarie per l'organizzazione e l'esecuzione delle elezioni del Consiglio nazionale. Designa il servizio incaricato di dirigere e sorvegliare le operazioni elettorali, di ricevere e stabilire definitivamente le proposte di candidatura e di compilare i risultati dell'elezione (Ufficio elettorale del Cantone).

Art. 8 Moduli

¹ Il Governo cantonale disciplina la composizione degli uffici elettorali dei Comuni, impartisce loro le necessarie istruzioni e trasmette loro i moduli per lo spoglio. Questi devono essere conformi ai moduli 1 a 5 dell'allegato 2.

² I Cantoni possono ottenere i moduli per lo spoglio, a prezzo di costo, dalla Cancelleria federale.

³ Il Consiglio federale può eccezionalmente autorizzare un Cantone, su do-

¹⁾ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 giu. 1986 (RU 1986 1059).

²⁾ Abrogato dal n. I dell'O del 9 giu. 1986 (RU 1986 1059).

manda giustificata, a modificare i moduli. La domanda dev'essere presentata entro il 1° gennaio dell'anno dell'elezione. Le modificazioni autorizzate non devono più essere approvate.¹⁾

Art. 9 Trasmissione all'ufficio elettorale del Cantone

¹ Gli uffici elettorali dei Comuni trasmettono all'ufficio elettorale del Cantone, immediatamente dopo la compilazione dei risultati, i processi verbali dell'elezione con i moduli complementari e le schede.

² Le schede devono essere imballate e sigillate tenuto conto dell'ordine secondo il quale è avvenuto lo spoglio.

Art. 10 Ripartizione dei seggi

L'ufficio elettorale del Cantone determina immediatamente i risultati del circondario elettorale e la ripartizione dei seggi.

Art. 11 Riconteggio

Se vi è sospetto riguardo all'esattezza del risultato di un Comune, l'ufficio elettorale del Cantone procede direttamente a un nuovo conteggio o ne incarica l'ufficio elettorale del Comune.

Art. 12 Compilazione dei risultati elettorali del Cantone

¹ L'Ufficio elettorale del Cantone stende in doppio un processo verbale sui risultati dell'elezione. Questo dev'essere conforme, per tutti i circondari in cui l'elezione ha avuto luogo secondo il sistema proporzionale, al modulo 5 dell'allegato 2, quanto al contenuto e alla disposizione.

² Il processo verbale indica i nomi dei candidati eletti e non eletti di ogni lista di partito, nell'ordine dei suffragi ottenuti. I candidati sono designati con il nome, cognome, anno di nascita, luogo d'origine, domicilio e professione.

Art. 13 Pubblicazione dei risultati

¹ Il Governo cantonale pubblica immediatamente nel Foglio ufficiale del Cantone il contenuto del processo verbale dell'elezione, senza qualsiasi osservazione e decisione. Indica le possibilità di ricorso secondo l'articolo 77 della legge.

² Esso informa per scritto gli eletti e il Consiglio federale sui risultati provvisori dell'elezione.

Art. 14 Trasmissione del processo verbale al Consiglio federale

¹ Decorso il termine di ricorso, il Governo cantonale trasmette al Consiglio federale il processo verbale dell'ufficio elettorale del Cantone, unitamente al Foglio ufficiale e a eventuali ricorsi corredati del suo parere.

¹⁾ Per. 3 introdotto dal n. I dell'O del 9 giu. 1986 (RU 1986 1059).

² Esso trasmette all'Ufficio federale di statistica, entro dieci giorni dalla scadenza del termine di ricorso, i moduli 1 a 4 dell'allegato 2 e tutte le schede. Queste vanno imballate separatamente per Comune.

Art. 15 Dimissioni e subentro

¹ La Segreteria dell'Assemblea federale informa i governi cantonali delle dichiarazioni di dimissioni.

² Il governo cantonale comunica senza indugio alla Segreteria dell'Assemblea federale, all'attenzione del presidente del Consiglio nazionale, i nomi dei subentranti dichiarati eletti e li pubblica nel Foglio ufficiale.

Art. 16 Elezione complementare

Se risulta necessaria un'elezione complementare secondo l'articolo 56 della legge, il governo cantonale chiede ai firmatari della lista sulla quale era stato proposto il deputato da sostituire, che hanno ancora il diritto di voto nel circondario elettorale, di presentare senza indugio una proposta.

Art. 17 Istruzioni complete

Il Consiglio federale, prima di ogni rinnovazione integrale, emana mediante circolare istruzioni complete, in particolare su la disposizione, lo spoglio e il controllo delle schede, la compilazione dei moduli e la determinazione dei risultati per Comune.

Sezione 4: Referendum

Art. 18 Modello

I modelli per le liste delle firme possono essere ottenuti gratuitamente, in ogni lingua ufficiale, dalla Cancelleria federale.

Art. 19 Attestazione del diritto di voto

¹ L'attestazione del diritto di voto è rilasciata se il firmatario è iscritto nel catalogo elettorale nel giorno in cui la lista delle firme è presentata per l'attestazione.

² Il servizio, se nega l'attestazione, deve indicarne il motivo con una delle formule seguenti:

- a. illeggibile;
- b. non identificabile;
- c. ripetuta;
- d. di stessa mano;

e. non manoscritta;

f. non figura nel catalogo.

³ Il servizio indica su ogni lista o nell'attestazione collettiva il numero delle firme valide e di quelle non valide.

⁴ Il servizio, se non è in grado di attestare le firme entro il termine, lo annota sulla lista, indicando la data di ricezione di quest'ultima.

⁵ La Cancelleria federale emana istruzioni sull'attestazione collettiva, giusta l'articolo 62 capoverso 4 della legge.

⁶ Il servizio tutela la segretezza del voto. ¹⁾

Art. 20 Deposito

¹ Le liste delle firme sono depositate presso la Cancelleria federale, separate per Cantone.

² Se il termine per la raccolta delle firme scade di sabato, domenica o in un giorno festivo riconosciuto, il referendum può essere ancora depositato durante le ore d'ufficio del giorno feriale seguente.

Art. 21 Esame della riuscita

Per accertare la riuscita, la Cancelleria federale esamina segnatamente se le liste delle firme depositate soddisfano le esigenze legali e se il diritto di voto è stato attestato in buona e debita forma.

Art. 22 Eliminazione di imperfezioni dell'attestazione

¹ A domanda della Cancelleria federale, il servizio competente secondo il diritto cantonale elimina le imperfezioni dell'attestazione. La validità della firma è determinata secondo lo stato del catalogo elettorale nel giorno della presentazione per la prima attestazione.

² Le imperfezioni devono essere eliminate segnatamente se:

- a. il diritto di voto non è stato attestato in buona e debita forma;
- b. il diniego dell'attestazione non è stato motivato;
- c. un firmatario può essere identificato entro un congruo termine nonostante indicazioni incomplete.

¹⁾ Introdotto dal n. I dell'O del 2 set. 1987 (RU 1987 1126).

Sezione 5: Iniziativa popolare

Art. 23 Esame preliminare

¹ I promotori dell'iniziativa, se sottopongono a esame preliminare un testo redatto in più lingue ufficiali, devono indicare alla Cancelleria federale quale testo è determinante per eventuali adeguamenti.

² Se presentano il testo dell'iniziativa in un'unica lingua ufficiale, la Cancelleria federale provvede alla traduzione non appena i promotori l'hanno dichiarato definitivo.

³ Tutti i promotori dell'iniziativa certificano con firma autografa alla Cancelleria federale la loro appartenenza al comitato d'iniziativa. I relativi moduli possono essere ottenuti gratuitamente presso la Cancelleria federale. ¹⁾

⁴ La Cancelleria federale pubblica nel Foglio federale la decisione inerente all'esame preliminare, indicando anche il nome e l'indirizzo di tutti i promotori dell'iniziativa. ¹⁾

Art. 24 Scadenza del termine

La Cancelleria federale, se l'iniziativa non è stata depositata nel termine legale per la raccolta delle firme, ne dà comunicazione nel *Foglio federale*.

Art. 25 Ritiro

¹ Il ritiro di un'iniziativa popolare dev'essere comunicato per scritto alla Cancelleria federale.

² È pubblicato nel *Foglio federale*.

Art. 26 Disposizioni complete

La sezione 4 della presente ordinanza si applica per analogia all'iniziativa popolare.

Sezione 6: Rilevazioni statistiche

Art. 27

Il Consiglio federale designa i Comuni in cui il voto è espresso separatamente in funzione del sesso e del gruppo di età e impartisce loro le necessarie istruzioni mediante circolare.

¹⁾ Introdotto dal n. I dell'O del 27 set. 1982 (RU 1982 1787).

Sezione 7: Disposizioni finali**Art. 28** Modificazione

L'ordinanza del 25 agosto 1976 ¹⁾ sui diritti politici degli svizzeri all'estero è modificata come segue:

Art. 4 cpv. 2

... ²⁾

Art. 29 Abrogazione

Sono abrogati:

1. Il regolamento del 2 maggio 1879 ³⁾ per le domande di votazione popolare su le leggi e le risoluzioni federali e di revisione della Costituzione federale;
2. L'ordinanza d'esecuzione dell'8 luglio 1919 ⁴⁾ della legge federale circa l'elezione del Consiglio nazionale;
3. Il decreto del Consiglio federale del 10 dicembre 1945 ⁵⁾ concernente la partecipazione dei militari alle votazioni ed elezioni federali, cantonali e comunali.

Art. 30 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1^o luglio 1978.

¹⁾ RS 161.51

²⁾ Testo inserito nella O menzionata.

³⁾ [CS 1 171]

⁴⁾ [CS 1 181; RU 1971 912, 1975 901 1297]

⁵⁾ [CS 1 160; RS 161.51 art. 16]

Gemeinde
Commune
Comune _____

Kanton
Canton
Cantone _____

Datum
Date
Data _____ 19 _____

1			4

5			8

Vorlage
Objet
Oggetto _____

Stimmberechtigte Electeurs inscrits Elettori iscritti		Eingelangte Stimmzettel Bulletins rentrés	Ausser Betracht fallende Stimmzettel Bulletins n'entrant pas en ligne de compte Schede non computabili		In Betracht fallende Stimmzettel Bulletins entrant en ligne de compte Schede computabili	ja oui sí	nein non no
Total Totale	davon Ausland- schweizer dont Suisses de l'étranger di cui residenti all'estero	Schede rientrate	leere blanca bianche	ungültige nuls nulle			
9	14 15	20 21	26 27	32 33	38 39	44 51	56 57
				62			

Summe
Total
Totale _____

Allegato 1b¹⁾

1			4
		-	
5			8

Gemeinde _____ Kanton _____ Datum _____
 Commune _____ Canton _____ Date _____
 Comune _____ Cantone _____ Data _____

Vorlage _____
 Objet _____
 Oggetto _____

Stimmberechtigte Electeurs inscrits Elettori iscritti		Eingelangte Stimmzettel Bulletins rentrés Schede rientrate	Ungültige Stimmzettel Bulletins nuls Schede nulle	Initiative Initiative Iniziativa			Gegenentwurf Contre-projet Controprogetto			Stichfrage Question subsidiaire Domanda sussidiaria risolutiva			
Total Total Totale	davon Aus- landschweizer dont Suisses de l'étranger di cui residenti all'estero			leer blancs bianche	Ja Oui Sì	Nein Non No	leer blancs bianche	Ja Oui Sì	Nein Non No	leer blancs bianche	Initiative Initiative Iniziativa	Gegen- entwurf Contre- projet Contro- progetto	
9	14 15	20 21	26 27	32 33	38 39	44 45	50 51	56 57	62 63	68 69	74 75	80 81	86

¹⁾ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 set. 1987, in vigore dal 5 apr. 1988 (RU 1987 1126).

**Erneuerungswahl von
Election pour le renouvellement de
Elezione per la rinnovazione di**

**Mitgliedern des Nationalrates
membres du Conseil national
membri del Consiglio nazionale**

[illegible]

- * **Anmerkung:** Unter veränderten Listen sind alle Wahlzettel zu verstehen, die nicht den bereinigten Listen entsprechen.
- * **Remarque:** Par listes modifiées, il faut entendre tous les bulletins qui ne sont pas conformes aux listes définitivement établies.
- * **Avvertenza:** Per liste varate s'intendono tutte le schede che non sono conformi alle liste stabilite definitivamente.

Für richtige Eintragung
Pour inscription conforme
Per iscrizione conforme

Der Vorstand des Gemeinderathes;
Au nom du Bureau de vote communal;
In nome dell'Ufficio elettorale comunale;

Allegato 2

Diritti politici

161.11.

Einlagebogen
Feuille intercalaire
Foglio intercalare

Liste Nr. / No / Lista N.		Unabhängiger Wahlzettel Bulletins non modifiés Scabete immodificati		Veränderter Wahlzettel Bulletins modifiés Scabete variati		Total Totale
Kandidaten - Candidats - Candidati						
Art der Stimmen - Genre de suffrages - Genere dei suffragi		Stimmen von dem unterzeichneten Wahlzettel Bullein di votazione non modificata Suffragi della scheda immodificata		Stimmen von dem veränderten Wahlzettel Bullein di votazione modificata Suffragi della scheda variata (form. 3B)		Total
1						01
2						02
3						03
4						04
5						05
6						06
7						07
8						08
9						09
10						10
11						11
12						12
13						13
14						14
15						15
16						16
Für Listen mit mehr als 16 Kandidaten: Pour les listes portant plus de 16 candidats: Per le liste con più di 16 candidati:		Übertrag à reporter da riportare				
Kandidatensimmen, total Suffrages nominatifs, total Suffragi personali, totale						91
Zusatzstimmen Suffrages complémentaires Suffragi di complemento						92
Parasimmen, total Suffrages de part, total Suffragi di partito, totale						93
Leere Stimmen* Suffrages blancs*						94
Suffragi in bianco						

Die Zahl der leeren Stürmen ist nur animal, und zwar auf dem Formular der letzten Liste anzugeben. Le nombre des vultures blancs ne doit être indiqué qu'une seule fois sur la formule de la dernière liste. Il numero dei vuflings in bianco deve essere indicato una sola volta sul modulo dell'ultima lista.

Modulo 2 (pag. 2)

Kandidaten – Candidats – Candidati Art der Stimmen – Genre de suffrages – Genere dei suffragi	Stimmen von den unveränderten Wahlzetteln Suffrages des bulletins non modifiés Suffragi delle schede invariate				Stimmen von den veränderten Wahlzetteln und freien Listen Suffrages des bulletins modifiés et des listes sans dénomination de parti Suffragi delle schede variate e delle schede senza intestazione (Form. 3b)				Total Totale
	10	11	12	13	14	15	16	17	30-32
Übertrag – Report – Riporto									
17									17
18									18
19									19
20									20
21									21
22									22
23									23
24									24
25									25
26									26
27									27
28									28
29									29
30									30
31									31
32									32
33									33
34									34
35									35
Kandidatenstimmen, total Suffrages nominatifs, total Suffragi personali, totale									91
Zusatzstimmen Suffrages complémentaires Suffragi di complemento									92
Parteistimmen, total Suffrages de parti, total Suffragi di partito, totale									93
Leere Stimmen* Suffrages blancs* Suffragi in bianco*									94

* Die Zahl der leeren Stimmen ist nur einmal, und zwar auf dem Formular der letzten Liste anzugeben.
Le nombre des suffrages blancs ne doit être indiqué qu'une seule fois sur le formulaire de la dernière liste.
Il numero dei suffragi in bianco deve essere indicato una sola volta sul modulo dell'ultima lista.

Formula: Formula: Formula:	3	Simbolo: Simbolo: Simbolo:	Wahlkreis: Kreis: Arrondissement: District: Canton: Circondario: Distretto: Canton:	Wahltag: Jour de scrutin: Giornata dell'elezione:
Erneuerungswahl von Mitgliedern des Nationalrates Election pour le renouvellement de membres du Conseil national Elezioni per la rinnovazione di membri del Consiglio nazionale				
Zahlungen Nr. Feuille de dépensement No. Foglio di esenzioni N.			Liste Nr./N° Lista N.	
Stimmen haben erhalten Ont obtenu des suffrages Hanno ottenuto voti			Liste des candidats Lista dei candidati	
Drawing à reporter da riportare				

Modulo 3 (pag. 2)

Skizzen sollen enthalten: Das ständige der richtigen Hauptknoten sind		von verschiedenen (Skizzen) Nr. die gleiche werden für die Lösung sind		1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 	
---	--	--	--	--	--

Die Wichtigkeit der Ausstellung betonen die Stewinmänner:
Les sculptures (œuvre) française du dix-neuvième,
Caricature française du dix-neuvième et dix-huitième.

[illegible]

Formular
Formula
Modulo

4

Umschlagbogen
Feuille principale
Foglio principale

Gemeinde
Commune
Comune

2	3 4 5 6 7

Wahlkreis, Kanton
Arrondissement électoral, canton
Circondario elettorale, cantone

PROTOKOLL PROCÈS-VERBAL PROCESSO VERBALE

Über die Erneuerungswahl von
de l'élection pour le renouvellement de
dell'elezione per la rinnovazione di

Mitgliedern des Nationalrates
membres du Conseil national
membri del Consiglio nazionale

Wahltag

Jour du scrutin

Giorno dell'elezione

Zahl der Stimmberechtigten:

Nombre des électeurs:

Numero degli elettori:

Männer Hommes Uomini	Frauen Femmes Donne	Total Totale
_____	_____	_____ (81)

Zahl der Stimmenden (eingelegte Wahlzettel)

Nombre des votants (bulletins déposés)

Numero dei votanti

_____ (82)

Zahl der leeren Wahlzettel

Nombre des bulletins blancs

Numero delle schede bianche

_____ (83)

Zahl der ungültigen Wahlzettel

Nombre des bulletins nuls

Numero delle schede nulle

_____ (84)

Zahl der gültigen Wahlzettel

Nombre des bulletins valables

Numero delle schede valide

_____ (85)

Zahl der unveränderten Wahlzettel

Nombre des bulletins de vote non modifiés

Numero delle schede invariate

_____ (86)

Zahl der veränderten Wahlzettel mit Listenbezeichnung

Nombre des bulletins de vote modifiés et manuscrits avec dénomination de parti

Numero delle schede variate con intestazione

_____ (87)

Zahl der Wahlzettel ohne Parteibezeichnung

Nombre des bulletins de vote sans dénomination de parti

Numero delle schede senza intestazione

_____ (88)

Modulo 4 (pag. 2)

Ergebnisse · Résultats · Risultati

Bezeichnung der Liste Dénomination de la liste Denominazione della lista	Zahl der Kandidatenstimmen Nombre des suffrages nominatifs Numero dei suffragi personali	Zahl der Zusatzstimmen Nombre des suffrages complémentaires Numero dei suffragi di complemento	Summe der Kandidaten- und Zusatzstimmen (Parteistimmenzahl) Total des suffrages nominatifs et des suffrages complémentaires (Nombre des suffrages de parti) Totale dei suffragi personali e dei suffragi di complemento (Numero dei voti di partito)	
	10	16 17	23 24	30 31-32
Liste Nr./No Lista N. 1: _____				01
2: _____				02
3: _____				03
4: _____				04
5: _____				05
6: _____				06
7: _____				07
8: _____				08
9: _____				09
10: _____				10
11: _____				11
12: _____				12
13: _____				13
14: _____				14
15: _____				15
16: _____				16
17: _____				17
18: _____				18
19: _____				19
20: _____				20
21: _____				21
22: _____				22
23: _____				23
24: _____				24
25: _____				25
Total – Totale				96
Zahl der leeren Stimmen Nombre des suffrages blancs / Numero dei suffragi in bianco				97
Summe der Kandidaten-, Zusatz- und leeren Stimmen Total des suffrages nominatifs, des suffrages complémentaires et des suffrages blancs Totale dei suffragi personali, dei suffragi di complemento e dei suffragi in bianco				98

Anmerkung: Die Summe der Kandidaten-, Zusatz- und leeren Stimmen, geteilt durch die Zahl der vom Wahlkreis zu wählenden Vertreter, muss gleich sein der Zahl der gültigen Wahlzettel.

Remarque: Le total des suffrages nominatifs, des suffrages complémentaires et des suffrages blancs doit, divisé par le nombre des députés à élire dans l'arrondissement, être égal au nombre des bulletins valables.

Avvertenza: Il totale dei suffragi personali, dei suffragi di complemento e dei suffragi in bianco diviso per il numero dei deputati da eleggere nel circondario, dev'essere uguale al numero delle schede valide.

Modulo 4 (pag. 3)

Bemerkungen - Allfällige Entscheide

Remarques - Décisions éventuelles

Osservazioni - Eventuali decisioni

1

Die Richtigkeit des vorstehenden Protokolls bezeugt
Certifiant l'exactitude du procès-verbal ci-dessus
Certificano l'esattezza del presente processo verbale

Der Vorstand des Gemeindewahlbüros:
Pour le bureau électoral communal:
Per l'ufficio elettorale comunale:

Formular
Formula
Modulo

5

Umschlagbogen
Feuille principale
Foglio principale

Wahlkreis, Kanton
Arrondissement électoral, canton
Circondario elettorale, cantone

Protokoll Procès-verbal Processo verbale

über die Erneuerungswahl von Mitgliedern des Nationalrates
de l'élection pour le renouvellement de membres du Conseil national
dell'elezione per la rinnovazione di membri del Consiglio nazionale

Wahltag
Jour du scrutin
Giorno dell'elezione

Zahl der Stimmberechtigten:
Nombre des électeurs:
Numero degli elettori:

Männer
Hommes
Uomini

Frauen
Femmes
Donne

Total - Totale

Zahl der Stimmenden
Nombre des votants
Numero dei votanti

Zahl der leeren Wahlzettel
Nombre des bulletins blancs
Numero delle schede bianche

Zahl der ungültigen Wahlzettel
Nombre des bulletins nuls
Numero delle schede nulle

Zahl der gültigen Wahlzettel
Nombre des bulletins valables
Numero delle schede valide

Modulo 5¹⁾ (pag. 2)

A. Gesamtstimmenzahlen – Totaux des suffrages – Totali dei suffragi

Bezeichnung der Listen	Parteistimmenzahlen sämtlicher Listen	Parteistimmenzahlen der verbundenen Listen Nr. Listengruppe:	Parteistimmenzahlen der verbundenen Listen Nr. Listengruppe:	Parteistimmenzahlen der verbundenen Listen Nr. Listengruppe:
Dénomination des listes	Nombre des suffrages de parti de toutes les listes	Nombre des suffrages de parti des listes conjointes Nos Groupe de listes:	Nombre des suffrages de parti des listes conjointes Nos Groupe de listes:	Nombre des suffrages de parti des listes conjointes Nos Groupe de listes:
Denominazione delle liste	Numero dei voti di partito di tutte le liste	Numero dei voti di partito delle liste congiunte N. Gruppo di liste	Numero dei voti di partito delle liste congiunte N. Gruppo di liste	Numero dei voti di partito delle liste congiunte N. Gruppo di liste
Liste Nr./No Lista N. I:				
» II:				
» III:				
» IV:				
» V:				
» VI:				
» VII:				
» VIII:				
» IX:				
» X:				
» XI:				
» XII:				
» XIII:				
» XIV:				
» XV:				
» XVI:				
» XVII:				
» XVIII:				
» XIX:				
» XX:				
» XXI:				
» XXII:				
» XXIII:				
» XXIV:				
» XXV:				
Zusammen Total Totale				
Zahl der leeren Stimmen Nombre des bulletins blancs Numero delle schede bianche				

* Anmerkung: In diesen Kolonnen sind die Parteistimmenzahlen der verbundenen Listen einzusetzen und zu addieren, jede Listengruppe in besonderer Kolonne.
 Remarque: Il faut indiquer dans ces colonnes le nombre des suffrages de parti des listes conjointes et les additionner, chaque groupe de listes formant une colonne.
 Avvertenza: In queste colonne vanno indicati e sommati i numeri dei voti di partito delle liste congiunte; ciascun gruppo di liste forma una colonna.

¹⁾ Aggiornato giusta il n. I dell'O del 9 giu. 1986 (RU 1986 1059).

Modulo 5 (pag. 3)

Bestimmung der Verteilungszahl - Détermination du quotient provisoire
Determinazione del quoziente provvisorio

Gesamtstimmenzahl : Zahl der Mandate + 1 = Ergebnis ► nächsthöhere ganze Zahl = Verteilungszahl
 Nombre total des suffrages : Nombre des mandats + 1 = Résultat ► nombre entier immédiatement supérieur = Quotient
 Numero totale dei suffragi : Numero dei mandati + 1 = Risultato ► numero intero immediatamente superiore = Quoziente

Verteilungszahl - Quotient provisoire - Quoziente provvisorio

Anmerkung: Die Gesamtzahl der Parteistimmen aller Listen (Kandidaten- und Zusatzstimmen) wird durch die um 1 vermehrte Zahl der im Wahlkreis zu wählenden Vertreter (Mandate) geteilt. Die nächsthöhere ganze Zahl, die auf den so erhaltenen Quotienten folgt, gilt als Verteilungszahl.

Remarque: Le nombre total des suffrages de parti de toutes les listes (suffrages nominatifs et suffrages complémentaires) est divisé par le nombre plus un des députés à élire dans l'arrondissement (mandats). Le nombre entier immédiatement supérieur au quotient ainsi obtenu constitue le quotient provisoire.

Avvertenza: Il numero totale dei voti di partito di tutte le liste (suffragi personali e suffragi di complemento) viene diviso per il numero dei deputati da eleggersi nel circondario aumentati di uno. Il numero intero immediatamente superiore al quoziente così ottenuto costituisce il quoziente elettorale provvisorio.

Bemerkungen - Remarques - Osservazioni

Die Richtigkeit des vorstehenden Protokolls bezeugt
 Certifient l'exactitude du procès-verbal ci-dessus
 Certificano l'esattezza del presente processo verbale

Der Vorstand des kantonalen Wahlbüros:
 Pour le bureau électoral cantonal:
 Per l'Ufficio elettorale cantonale:

Formular
Formula
Modulo **5b****D. Ergebnisse - Résultats - Risultati**Einlagebogen
Feuille intercalaire
Foglio intercalare **II**Liste Nr./No
Lista N.Bezeichnung
Dénomination
DenominazioneParteilistimmenzahl:
Nombre des suffrages de parti
Numero dei voti di partitoSitze
Sièges
SeggiGewählt sind die Kandidaten mit der höchsten Stimmenzahl:
Sont élus les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages:
Sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di suffragi:

1.	mit	Stimmen
2.	avec	suffrages
3.	con	suffragi
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		
11.		
12.		
13.		
14.		
15.		
16.		

Nicht gewählt sind die Kandidaten:
Ne sont pas élus les candidats suivants:
Non sono eletti i seguenti candidati:

1.	mit	Stimmen
2.	avec	suffrages
3.	con	suffragi
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		
11.		
12.		
13.		
14.		
15.		
16.		

Summe der Kandidatenstimmen
Total des suffrages nominatifs
Totale dei suffragi personali
Zahl der Zusatzstimmen
Nombre des suffrages complémentaires
Numero dei suffragi di complemento
Zusammen gleich der Parteilistimmenzahl
Total égal au nombre des suffrages de parti
Totale eguale al numero dei voti di partito

Modulo 5b (pag. 2-3)

Liste No Lista No	Bezeichnung Dénomination Denominazione
----------------------	--

Parteilistennzahl Nombre des suffrages de parti Numero dei voti di partito	Sitze Sièges Seggi
---	---

Gewählt sind die Kandidaten mit der höchsten Stimmenzahl:
 Sont élus les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages:
 Sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di suffragi:

1.	mit	Stimmen
2.	avec	suffrages
3.	con	suffragi
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		
11.		
12.		
13.		
14.		
15.		
16.		

Nicht gewählt sind die Kandidaten:
 Ne sont pas élus les candidats suivants:
 Non sono eletti i seguenti candidati:

1.	mit	Stimmen
2.	avec	suffrages
3.	con	suffragi
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		
11.		
12.		
13.		
14.		
15.		
16.		

Summe der Kandidatenstimmen
 Total des suffrages nominatifs
 Totale dei suffragi personali
 Zahl der Zusatzstimmen
 Nombre des suffrages complémentaires
 Numero dei suffragi di complemento
 Zusammen gleich der Parteilistennzahl
 Total égal au nombre des suffrages de parti
 Totale eguale al numero dei voti di partito

Bemerkungen:
 Remarques:
 Osservazioni:

Die Richtigkeit des vorstehenden Protokolls bezeugt
 Certifie l'exactitude du procès-verbal ci-dessus
 Certificano l'esattezza del presente processo verbale

Der Vorstand des Kantonalen Wahlbüros:
 Pour le bureau électoral cantonal:
 Per l'Ufficio elettorale cantonale:

Modulo 5b (pag. 4)

Liste No
 Lista N°

Bezeichnung
 Dénomination
 Denominazione

Parteistimmenzahl
 Nombre des suffrages de parti
 Numero dei voti di partito

Sitze
 Sièges
 Seggi

Gewählt sind die Kandidaten mit der höchsten Stimmenzahl:
 Sont élus les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages:
 Sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di suffragi:

	mit avec con	Stimmen suffrages suffragi
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		
11.		
12.		
13.		
14.		
15.		
16.		

Nicht gewählt sind die Kandidaten:
 Ne sont pas élus les candidats suivants:
 Non sono eletti i seguenti candidati:

	mit avec con	Stimmen suffrages suffragi
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		
11.		
12.		
13.		
14.		
15.		
16.		

Summe der Kandidatenstimmen

Total des suffrages nominatifs

Totale dei suffragi personali

Zahl der Zusatzstimmen

Nombre des suffrages complémentaires

Numero dei suffragi di complemento

Zusammen gleich der Parteistimmenzahl

Total égal au nombre des suffrages de parti

Totale eguale al numero dei voti di partito

Ordinanza sulla ripartizione dei seggi per il rinnovo del Consiglio nazionale

161.12

del 25 gennaio 1982

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 16 capoverso 2 della legge federale del 17 dicembre 1976¹⁾
sui diritti politici;

dopo aver omologato i principali risultati del censimento federale del 2 dicembre 1980²⁾,

ordina:

Art. 1

Per gli anni 1981 a 1990, la ripartizione dei seggi, per il rinnovo integrale del Consiglio nazionale, è fissata come segue:

1. Zurigo	35	14. Sciaffusa	2
2. Berna ¹	29	15. Appenzello Esterno	2
3. Lucerna	9	16. Appenzello Interno	1
4. Uri	1	17. San Gallo	12
5. Svitto	3	18. Grigioni	5
6. Obvaldo	1	19. Argovia	14
7. Nidvaldo	1	20. Turgovia	6
8. Glarona	1	21. Ticino	8
9. Zugo	2	22. Vaud	17
10. Friburgo	6	23. Vallese	7
11. Soletta	7	24. Neuchâtel	5
12. Basilea Città	6	25. Ginevra	11
13. Basilea Campagna	7	26. Giura	2

Art. 2

La presente ordinanza entra retroattivamente in vigore il 1° gennaio 1982.

RU 1982 141

¹⁾ RS 161.1

²⁾ FF 1982 I 188

Legge federale sui diritti politici degli Svizzeri all'estero

161.5

del 19 dicembre 1975

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 45^{bis} della Costituzione federale¹⁾;

visto il messaggio del Consiglio federale del 3 marzo 1975²⁾,

decreta:

Art. 1 Principio

Lo Svizzero all'estero può esercitare i diritti politici soltanto in Svizzera.

Art. 2 Definizione

Svizzeri all'estero giusta la presente legge sono gli Svizzeri e le Svizzere non domiciliati in Svizzera e immatricolati presso una rappresentanza svizzera all'estero.

Art. 3 Estensione

¹ Ogni Svizzero all'estero che ha compiuto il 20° anno di età può partecipare alle votazioni ed elezioni federali e firmare domande d'iniziativa e referendum federali.

² L'eleggibilità è determinata secondo l'articolo 75 della Costituzione federale¹⁾.

Art. 4 Esclusione

È escluso dal diritto di voto in materia federale:

- a. chi, secondo il diritto svizzero, è interdetto per infermità o debolezza di mente (art. 369 CC³⁾);
- b. chi, per gli stessi motivi, è stato interdetto all'estero, in quanto l'interdizione avrebbe potuto essere pronunciata anche in virtù del diritto svizzero.

RU 1976 1805

¹⁾ RS 101

²⁾ FF 1975 I 1281

³⁾ RS 210

Art. 5 Comune di voto.

¹ Lo Svizzero all'estero che intende esercitare i suoi diritti politici ne informa, per il tramite della rappresentanza svizzera, uno dei suoi Comuni di origine o di precedente domicilio.

² Fintanto ch'è Svizzero all'estero, rimane iscritto nel catalogo dei votanti.

Art. 6 Ricorsi

Ai ricorsi contro le decisioni dell'ultima istanza cantonale o contro quelle della Cancelleria federale si applicano le disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.

Art. 7 Diritto applicabile

¹ Per i diritti politici in materia cantonale e comunale, in particolare per la partecipazione all'elezione del Consiglio degli Stati, è riservato il diritto cantonale.

² Salvo disposizioni contrarie della presente legge o delle prescrizioni esecutive, per gli Svizzeri all'estero vige la legislazione sui diritti politici degli Svizzeri in patria.

Art. 7a¹⁾ Funzionari e impiegati della Confederazione

I funzionari e gli impiegati in servizio all'estero, come anche i loro coniugi, possono votare per corrispondenza dall'estero.

Art. 8 Esecuzione

¹ Il Consiglio federale emana le disposizioni esecutive.

² Esso determina i casi in cui si può prescindere dall'immatricolazione e addurre in altro modo la prova del domicilio all'estero.

³ ...²⁾

Art. 9 Disposizione finale

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore: 1° gennaio 1977³⁾

¹⁾ Introdotto dal n. I della LF del 9 ott. 1987, in vigore dal 1° mar. 1988 (RU 1988 353 354; FF 1987 II 709, III 73).

²⁾ Abrogato dal n. I della LF del 9 ott. 1987 (RU 1988 353; FF 1987 II 709, III 73).

³⁾ DCF del 25 ago. 1976 (RU 1976 1808).

**Ordinanza
sui diritti politici degli Svizzeri all'estero**

161.51

del 25 agosto 1976

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 8 della legge federale del 19 dicembre 1975¹⁾ sui diritti politici degli Svizzeri all'estero,

ordina:

Art. 1 **Annuncio**

¹ Lo Svizzero all'estero che intende esercitare i diritti politici ne informa la rappresentanza svizzera presso la quale è immatricolato.

² In questo annuncio egli specifica:

- a. il Comune, nel quale il suo voto deve essere conteggiato (Comune di voto); quale Comune di voto lo Svizzero all'estero può scegliere soltanto uno dei suoi Comuni d'origine o di precedente domicilio;
- b. se del caso, il Comune nel quale desidera ritirare il materiale di voto (Comune di presenza); quale Comune di presenza lo Svizzero all'estero può scegliere qualsiasi Comune politico.

Art. 2 **Inoltro dell'annuncio**

¹ La rappresentanza inoltra l'annuncio, servendosi di uno speciale modulo, al Comune di voto e se del caso al Comune di presenza e rimette allo Svizzero all'estero un doppio di detto modulo.

² Ove il Comune di voto fosse un precedente Comune di domicilio, l'annuncio è inoltrato anche ai Comuni d'origine.

Art. 3 **Iscrizione nel catalogo elettorale**

¹ Dopo aver ricevuto l'annuncio, il Comune di voto iscrive lo Svizzero all'estero nel catalogo elettorale.

² I Comuni d'origine, se vengono a conoscenza che uno Svizzero all'estero avente diritto di voto ha trasferito il domicilio in Svizzera, ne informano il Comune di voto; lo stesso vale per il decesso di uno Svizzero all'estero avente diritto di voto.

RU 1976 1809

¹⁾ RS 161.5. Vedi ora gli art. 7a e 8.

³ Il Comune svizzero di domicilio annuncia il trasferimento di domicilio di uno Svizzero all'estero avente diritto di voto dal Principato del Liechtenstein ai Comuni d'origine e se del caso al Comune di voto.

Art. 4 Invio del materiale di voto

¹ Ove lo Svizzero all'estero desideri ritirare il materiale di voto non nel Comune di voto, bensì nel Comune di presenza, il Comune di voto invia il materiale ufficiale di voto, con il certificato di capacità elettorale, la busta ufficiale e l'eventuale busta di recapito, il più tardi tre settimane prima del giorno della votazione, all'ufficio del catalogo del Comune di presenza.

² Per l'elezione del Consiglio nazionale, il materiale di voto è inviato il più tardi 10 giorni prima del giorno dell'elezione.¹⁾

Art. 5 Conferma dell'iscrizione

Il Comune di voto o di presenza conferma su modulo speciale allo Svizzero all'estero avente diritto di voto l'iscrizione nel catalogo elettorale e gli comunica l'indirizzo e gli orari d'apertura dell'ufficio del catalogo.

Art. 6 Ritiro del materiale di voto

¹ Lo Svizzero all'estero deve ritirare personalmente il materiale di voto, il più tardi il giovedì prima del giorno della votazione, all'ufficio del catalogo del Comune di voto o di presenza.

² L'ufficio del catalogo consegna allo Svizzero all'estero il materiale di voto nonché, se del caso, la busta di voto e di recapito, appena egli ha provato la propria identità.

Art. 7 Cambiamento del Comune di presenza

Lo Svizzero all'estero che cambia Comune di presenza deve informarne la rappresentanza svizzera tre mesi prima del giorno della votazione. Alla procedura sono applicabili analogamente gli articoli 1 capoverso 1, 2 e 4.

Art. 8 Esercizio del diritto di voto nel Comune di voto

Nel Comune di voto lo Svizzero all'estero può esercitare il diritto di voto sia nell'ufficio del catalogo, immediatamente dopo che gli è stato consegnato il materiale di voto, sia, alle ore indicate, nel locale di voto.

¹⁾ Introdotta dall'art. 28 dell'O del 24 mag. 1978 sui diritti politici, in vigore dal 1° lug. 1978 (RS 161.11).

Art. 9 Voto per corrispondenza

¹ Lo Svizzero all'estero può esercitare il voto per corrispondenza su tutto il territorio svizzero.

² A tale scopo egli racchiude la scheda nella busta ufficiale. Poi depone la busta ufficiale e se del caso il certificato di capacità elettorale nella busta di recapito, della quale egli completa i dati stampati e che poi richiude e affrancata consegna alle poste svizzere.

Art. 10 Firma di referendum o di iniziative popolari federali

Lo Svizzero all'estero può firmare referendum e iniziative popolari federali soltanto su una lista di firme del proprio Comune di voto.

Art. 11 Domicilio nel Principato del Liechtenstein

¹ Lo Svizzero all'estero con domicilio nel Principato del Liechtenstein fa l'annuncio di cui all'articolo 1 capoverso 1 all'ufficio cantonale dei passaporti a San Gallo; lo stesso è anche competente per l'inoltro dell'annuncio secondo gli articoli 2 e 7.

² Il Dipartimento federale degli affari esteri¹⁾ regola i dettagli.

Art. 12²⁾ Voto dei funzionari e impiegati della Confederazione e dei loro coniugi

Il Dipartimento federale degli affari esteri regola le modalità del diritto di voto dei funzionari e impiegati della Confederazione come anche dei loro coniugi.

Art. 13 Obbligo di mantenere il segreto

Le rappresentanze svizzere all'estero devono trattare confidenzialmente le liste degli Svizzeri all'estero annunciatosi secondo l'articolo 1.

Art. 14 Collaborazione del Dipartimento federale degli affari esteri

Può essere chiesta la collaborazione del Dipartimento federale degli affari esteri soltanto per l'inoltro degli annunci giusta gli articoli 2, 5, 7 e 12.

Art. 15 Esecuzione

Il Dipartimento federale degli affari esteri è incaricato dell'esecuzione.

¹⁾ Nuova denominazione giusta l'art. 1 del DCF del 23 apr. 1980 concernente l'adattamento delle disposizioni di diritto federale alle nuove denominazioni dei dipartimenti e uffici (non pubblicato). Di tale modificazione è tenuto conto in tutto il presente testo.

²⁾ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 gen. 1988, in vigore dal 1° mar. 1988 (RU 1988 355).

Art. 16 Abrogazione

È abrogato l'articolo 10 del decreto del Consiglio federale del 10 dicembre 1945¹⁾ concernente la partecipazione dei militari alle votazioni ed elezioni federali, cantonali e comunali.

Art. 17 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1977.

¹⁾ [CS 1 160. RS 161.11 art. 29 n. 3]

